G.26168 **Sent. n. 188/2024**

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras	Presidente
Tommaso Parisi	Consigliere
Gaetano Berretta	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n.26168** del registro di Segreteria, nei confronti dell'agente contabile MANCA Francescangela (c.f.: MNCFNC48S67B314D), residente a Oristano in Via Mandrolisai n.26, nella sua qualità di titolare della struttura ricettiva Appartamento Verde/Casa Turchese, corrente in Cabras (OR), relativo all'imposta di soggiorno per l'esercizio finanziario 2022.

Vista la relazione n.187/2024 redatta dal Giudice designato;

visto il Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale n.45/2024 con il quale il giudizio è stato chiamato per l'odierna udienza di trattazione;

esaminati il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

viste le conclusioni depositate dalla Procura Regionale;

uditi, nella pubblica udienza del 12.11.2024, celebrata con l'assistenza, in qualità di segretario, della dott.ssa Alessandra Giallara, il relatore Cons. Gaetano Berretta e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore

Generale dott.ssa Elisabetta Usai. Presente l'agente contabile MANCA Francescangela.

FATTO

Il conto giudiziale in epigrafe, iscritto al n.47812 del registro di segreteria dei conti giudiziali, depositato il 15.1.2024, è stato compilato d'ufficio dal Comune di Cabras (OR) in ragione del fatto che nonostante i ripetuti solleciti, il titolare della struttura ricettiva, nella sua qualità di agente contabile, non ha adempiuto il relativo obbligo di presentazione.

Il Giudice designato per l'esame del conto, nella relazione emessa all'esito delle verifiche effettuate, ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio, rilevando che, a mente dell'art.147, comma 3, lett. a) c.g.c. *"E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal Magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati".* Ne discende che la redazione d'ufficio del conto, a seguito del mancato deposito da parte dell'agente contabile a ciò tenuto, determina la necessità della sua iscrizione a ruolo per la discussione in udienza collegiale.

Secondo quanto prescritto dall'art.147, comma 4, c.g.c., il Decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del Giudice designato sono stati comunicati al Pubblico Ministero nonché all'Amministrazione interessata per essere portati a conoscenza dell'agente contabile.

L'amministrazione comunale ha provveduto a depositare la relata della notificazione dei succitati documenti al Sig.ra MANCA Francescangela.

Con la relazione depositata in data 11.11.2024, la Procura Regionale ha espresso parere favorevole per il discarico dell'agente contabile.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni in atti.

DIRITTO

Ai sensi degli articoli 74 del r.d. n.2440/1923, 610 e ss. del r.d. n.827/1924, 44 del T.U. n.1214/1934 e, per gli enti locali, degli articoli 93 e 233 del d.lgs. n.267/2000, tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti dell'amministrazione, o che hanno comunque maneggio di pubblico denaro, ovvero debito di materie – sia in forza di formale investitura, sia di fatto – rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale.

Costituisce, infatti, una esigenza imprescindibile dell'ordinamento che colui che abbia la gestione di beni pubblici dia dimostrazione del loro legittimo impiego e della corretta destinazione, ai sensi delle richiamate disposizioni cogenti in materia.

In questi termini, pertanto, l'obbligo di rendere il conto, per ottenerne il discarico da parte dell'organo giurisdizionale a ciò deputato, all'esito favorevole del giudizio di conto, costituisce passaggio essenziale al quale ogni agente contabile deve attenersi, in forza dei principi di necessarietà del giudizio di conto medesimo, riconosciuti dalla Corte costituzionale (sentenza n.114/1975).

Ciò premesso, il presente giudizio riguarda la posizione della Sig.ra MANCA Francescangela, nella sua qualità di titolare della succitata struttura ricettiva, in relazione alla riscossione dell'imposta di soggiorno per

l'esercizio finanziario 2022.

Sussistono, nei suoi confronti, tutti i presupposti sopra delineati per la qualificazione di agente contabile, in quanto gestore di un'attività soggetta al tributo istituito dall'ente territoriale del cui introito e riversamento nella relativa tesoreria è investito.

Nella fattispecie, dalla disamina del conto compilato d'ufficio dal Comune di Cabras (OR) sulla base della documentazione in suo possesso – utilizzando il prescritto modello 21 allegato al d.P.R. n.194/1996 – si rileva che esso chiude in pareggio.

Per quanto esposto in narrativa, il Collegio reputa che la gestione possa ritenersi regolare, con conseguente approvazione del resoconto in esame e discarico dell'agente contabile. Questa conclusione risulta coerente con la circostanza che né dall'ente titolare e destinatario degli importi oggetto di riscossione, né il Pubblico Ministero contabile hanno contestato la gestione e sollevato rilievi.

Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

regolare la gestione risultante dal conto giudiziale n.47812 per l'esercizio 2022 e, per l'effetto, dispone il discarico dell'agente contabile MANCA Francescangela.

Nulla per le spese.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12.11.2024.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Gaetano Berretta	Donata Cabras
(firma apposta digitalmente)	(firma apposta digitalmente)

Depositato in Segreteria il 12/12/2024

Il Dirigente

Dott. Paolo Carrus

(firma apposta digitalmente)